

Allegato "A" all'atto n.

rep. e n.

racc.

STATUTO FONDAZIONE

TITOLO I

Denominazione, sede e finalità

Art. 1 - Denominazione e Sede

1.1) E' costituita nella forma giuridica di fondazione di partecipazione dotata di personalità giuridica ai sensi degli artt. 14 e ss. Cod. Civ., la Fondazione denominata

"FONDAZIONE BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA"

in continuità con l'associazione "Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale La Vigna" costituita il giorno 11 dicembre 1981 tra il signor Demetrio Zaccaria (nato a Vicenza il 6 aprile 1912), il Comune di Vicenza, la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Vicenza, il Consorzio tra il Comune di Vicenza e la Provincia di Vicenza per la gestione della Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza e l'Accademia Olimpica Ets, già ente morale con sede a Vicenza.

1.2) La Fondazione ha sede in Vicenza (VI), Contrà Porta Santa Croce n.ri 1/3/5, presso il palazzo "Brusarosco-Zaccaria", di proprietà del Comune di Vicenza che lo ha acquistato per essere adibito esclusivamente a sede del Centro e della raccolta di testi e stampe denominata "Biblioteca Internazionale La Vigna" in conformità alle volontà del sig. Demetrio Zaccaria, che ha donato i mezzi finanziari per l'acquisto con atto pubblico in data 12 dicembre 1981 n. 21396 di rep. e n. 7143 di racc. del Notaio Umberto Caprara di Vicenza.

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Il trasferimento della sede e l'istituzione di eventuali sedi secondarie, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, dovranno essere tempestivamente comunicata all'ufficio competente ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.3) La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della "Fondazione di Partecipazione", nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

Art. 2 - Scopo

2.1) La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale (come da D.Lgs. 460/97, art. 10, c.7 e D. Lgs. n. 117/2017): la tutela, la conservazione, la valorizzazione, la gestione e l'incremento del patrimonio librario di particolare pregio e rarità denominato "Biblioteca Internazionale La Vigna", dichiarato di "eccezionale interesse culturale" e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

2.2) La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, e delle volontà espresse nella donazione modale dal signor Demetrio Zaccaria (atto pubblico in data 12 dicembre 1981 n. 21396 di rep. e n. 7143 di racc. del Notaio Umberto Caprara di Vicenza, sopra già richiamato), tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite,

impiegate nelle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 117/2017.

In particolare, la Fondazione si propone di promuovere e agevolare studi, convegni, stages e qualsiasi iniziativa e attività idonea al progresso dell'agricoltura e alla diffusione della cultura e civiltà contadina, con particolare riferimento alla viticoltura ed enologia, nonché di avviare iniziative di carattere promozionale per valorizzare i prodotti della terra e della cucina, **anche in supporto/in collaborazione/in sinergia con altre realtà culturali, scolastiche e rappresentative delle tradizioni enogastronomiche del territorio provinciale e regionale.**

La fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale (valorizzando anche gli ambienti del palazzo restaurati dall'architetto e designer Carlo Scarpa), anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

TITOLO II

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Art. 3 - Membri

3.1) I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori originari;
- Fondatori aderenti;
- Partecipanti.

3.2) I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art. 4 - Fondatori originari

Sono Fondatori originari coloro che erano già Soci dell'Associazione "Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale La Vigna", ossia il Comune di Vicenza, la Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza e l'Accademia Olimpica Ets di Vicenza, e che si impegnano a versare la quota annuale di partecipazione al Fondo di Gestione.

Art. 5 - Fondatori aderenti

Sono considerati Fondatori aderenti, persone fisiche, singole o associate, e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono entro dodici mesi dalla data di costituzione della Fondazione al fondo di dotazione e di gestione, con entità o con un prestigio tali da riconoscerne la posizione di Fondatore e in base a tali requisiti vengono nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione. Dopo dodici mesi dalla costituzione lo status di Fondatore, previo i requisiti prima indicati, può essere riconosciuto solo con una delibera a maggioranza di due terzi del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Partecipanti

6.1) Possono divenire "Partecipanti", persone fisiche, singole o associate, e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro o da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica.

6.2) La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

6.3) L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

6.4) Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

6.5) Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà con maggioranza assoluta sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Art. 7 - Conferimenti e contributi

I Fondatori ed i Partecipanti sono tenuti a concorrere annualmente versando una quota di denaro nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione. Dette quote sono destinate al Fondo di Gestione, che sarà utilizzato per le attività della Fondazione.

Art. 8 - Organi della Fondazione

8.1) Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo e i Revisori dei Conti;
- il Comitato Scientifico;
- il Segretario Generale.

8.2) L'assunzione di una qualsiasi carica è gratuita, salvo rimborsi per spese debitamente approvate, e salva la carica di Segretario Generale.

Art. 9 - Consiglio d'Indirizzo

9.1) Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori originari e dai Fondatori aderenti, ovvero da una persona fisica da ciascuno di questi nominata (che può anche non essere Fondatore Originario o Aderente), ed è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (che può anche non essere Fondatore Originario o Aderente) a cui spetta la convocazione.

9.2) Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

9.3) In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- approva le quote annue proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca i cinque membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina il Segretario Generale determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;

- nomina l'Organo di Controllo e, se dovuto, il Collegio dei Revisori dei Conti;
- nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra i componenti del Consiglio stesso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto.

9.4) Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

9.5) L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

9.6) Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

9.7) Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art. 10 - Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo

10.1) Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

10.2) In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

10.3) Ogni Fondatore esprime un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con il voto favorevole di almeno 2 (due) Fondatori originari.

Art. 11 - Assemblea di Partecipazione

11.1) L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti iscritti da almeno 3 mesi nel Libro dei Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

11.2) L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina e revoca i due componenti del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

11.3) L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.4) L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

11.5) Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

11.6) Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art. 12 - Deliberazioni dell'Assemblea di Partecipazione

12.1) L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti, calcolata sulla somma del valore degli apporti degli stessi in essere al momento dell'assemblea.

12.2) In seconda convocazione l'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Partecipanti intervenuti.

12.3) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei partecipanti rappresentanti la maggioranza degli apporti degli stessi.

Art. 13 - Consiglio Di Amministrazione

13.1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- 5 (cinque) dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art. 26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore, di cui 3 (tre) su designazione dei Fondatori originari;
- 2 (due) dai Partecipanti, ai sensi dell'art. 26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore.

Fino al momento in cui non vi siano Partecipanti, o in caso di eccezionale mancanza degli stessi, il Consiglio di Amministrazione è composto da soli cinque membri (tutti eletti dal Consiglio di Indirizzo).

13.2) Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica per cinque anni e comunque e fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica

13.3) Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

13.4) Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

13.5) Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

13.6) Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

13.7) In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- approva il bilancio di previsione e propone al Consiglio di Indirizzo le quote annue a carico dei Fondatori e dei Partecipanti;
- nomina il Consiglio Scientifico.

13.8) Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

13.9) Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

13.10) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

13.11) Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

13.12) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

Art. 14 - Presidente del Consiglio di Amministrazione -

Vice Presidente Vicario

14.1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

14.2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

14.3) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

14.4) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'attività della Fondazione e sovrintende al funzionamento della Fondazione e all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, assicurando altresì la corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti.

14.5) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di necessità e di urgenza, può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

I provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione del Consiglio stesso, fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti da terzi.

14.7) Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Art. 15 - Il Segretario Generale

15.1) Il Consiglio di Indirizzo nomina il Segretario Generale della Fondazione.

15.2) Il Segretario Generale può compiere gli atti che gli vengono delegati dal Consiglio di Indirizzo, che lo nomina.

15.4) Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di Partecipazione con funzioni di segretario, le quali possono essere delegate a persona da lui incaricata.

Art. 16 - Organo di Controllo e Revisori dei Conti

16.1) È obbligatoria la nomina di un organo di controllo, che può essere monocratico oppure collegiale (ovvero composto da tre membri), nominati dal Consiglio di Indirizzo e scelti tra persone dotate della professionalità di cui all'art. 2397 codice civile.

L'organo nomina nel suo seno il proprio Presidente, se non vi ha provveduto il Consiglio di Indirizzo.

16.2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, come oltre precisato.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina e non sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di

controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo del monitoraggio svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni dell'ente o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, e adeguatamente documentate; inoltre può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque nel rispetto delle norme di legge.

Art. 17 - Il Comitato Scientifico

17.1) Il Comitato Scientifico è un organo di consulenza, composta di studiosi e docenti di chiara fama italiani e stranieri, nominati dal Consiglio di Amministrazione

17.2) I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

17.3) Il Comitato Scientifico nella prima adunanza successiva alla nomina elegge il proprio Presidente con la maggioranza di 2/3 dei componenti.

17.4) Il Comitato Scientifico elabora i progetti scientifici e culturali della Fondazione anno per anno. Si riunisce minimo due volte l'anno, entro ottobre per programmare l'attività dell'anno seguente, ed entro marzo per fare il bilancio dell'attività svolta nell'anno trascorso.

TITOLO III

Patrimonio e bilancio

Art. 18 - Patrimonio

18.1) Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

18.2) Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della trasformata associazione, di valore pari ad Euro 3.012.371,69 e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore, e che comprende i beni mobili e i fondi lasciati dal sig. Demetrio Zaccaria con testamento olografo, pubblicato in data 15 dicembre 1993 con verbale n. 40226 di rep. e 10616 di racc. del Notaio Umberto Caprara di Vicenza;

- incrementabile con la quota del 40% (quaranta per cento) delle rendite dei beni costituenti il fondo voluto dal signor Demetrio Zaccaria con testamento olografo;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal fondo voluto dal sig. Demetrio Zaccaria con il richiamato testamento olografo, incrementabile con la quota del 60% delle rendite dei beni costituenti il fondo;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Art. 19 - Esercizio finanziario

19.1) L'esercizio finanziario ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

19.2) Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

19.3) Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

19.4) La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Art. 20 - Libri sociali, scritture contabili e Bilancio

20.1) la fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

20.2) La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

20.3) Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che dovranno essere approvati dal Consiglio di Indirizzo entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo.

20.4) Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

20.5) Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo la carica di Segretario Generale e salvo rimborso delle spese - effettivamente documentate - sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.

Art. 21 - Obblighi Pubblicitari

21.1) La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 (uno) milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

21.2) La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

TITOLO IV

Estinzione e norme finali

Art. 22 - Estinzione

22.1) La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

22.2) In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

Art. 23 - Recesso

E' ammessa la facoltà di recesso da parte dei Fondatori e dei Partecipanti che dovrà essere comunicata al Presidente della Fondazione entro il 30 aprile di ogni anno, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Il recesso non dà diritto a ricevere nessuna restituzione di quanto versato.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs. n. 117/2017.